

Privacy, il segretario non può fare il Dpo

Il regolamento europeo sulla privacy (n. 2016/679) è all'esordio. Diventa efficace da oggi, 25 maggio 2018, anche per tutte le pubbliche amministrazioni. Tra dubbi e attese.

I dubbi toccano punti salienti della normativa. Le attese riguardano il decreto di armonizzazione della legislazione italiana al regolamento europeo. È in viaggio lo schema di decreto legislativo attuativo della legge 163/2017 (articolo 13) e alcune disposizioni riguardano da vicino proprio gli enti pubblici e gli enti che orbitano nel settore pubblico.

Quanto ai dubbi, quelli di questi giorni si addensano sulla figura del responsabile della protezione dei dati (Rpd o Dpo). Proprio in relazione all'esigenza di fronteggiare i cronici problemi di disponibilità della finanza pubblica, soprattutto dei piccoli enti, gli enti sono alla ricerca di soluzioni che possano anche minimizzare le spese.

Il problema giuridico è rappresentato dal conflitto di interesse, che vieta al responsabile della protezione dei dati di essere contemporaneamente sorvegliante dell'esatta osservanza del regolamento e dall'altra parte anche soggetto sorvegliato, perché autore di trattamenti o soggetto che contribuisce a definire le misure tecniche e applicative.

Si discute, per esempio, se il segretario comunale possa rivestire questo ruolo. Peraltro il suo coinvolgimento nella macchina comunale, in relazione alla funzione di coordinamento delle figure apicali, mette in discussione la possibilità di ricoprire quella funzione, a fronte del divieto di conflitto di interesse.

Se si dovesse, in un singolo ente, addi-
venire a una scelta di questo tipo, occorre esplicitare, dandone atto nel provvedimento specifico di designazione, che il segretario non versa il conflitto di interesse (previa attenta valutazione di questo requisito).

Si è detto che il Regolamento europeo taglia il nastro di partenza in un clima di attesa.

L'attesa è per il decreto legislativo di armonizzazione. Il testo del decreto legislativo, mandato alle camere per il prescritto parere delle commissioni parlamentari, contiene importanti precisazioni per le pubbliche amministrazioni.

La più importante sgombra il campo da un possibile equivoco relativo al consenso per trattare i dati. Il decreto in itinere specifica che la legge e i regolamenti sono l'unica base giuridica per il trattamento dei dati nell'interesse pubblico o con riferimento a compiti relativi a pubblici poteri. Non certo il consenso. Tra l'altro la regola si riferisce non solo agli enti pubblici istituzionali, ma a tutti i soggetti, anche di natura giuridica privata, che trattano dati nel pubblico interesse e, ovviamente, limitatamente a queste finalità.

Altra attesa è relativa al catalogo degli interessi pubblici «rilevanti», per cui è possibile il trattamento di particolari categorie di dati (cioè dati sensibili, genetici e biometrici). Il decreto in itinere stila questo elenco, che è indispensabile.

D'altra parte il 25 maggio 2018 è anche una data di partenza e non di arrivo della privacy europea.

**Antonio
Ciccina Messina**

Supplemento a cura
di FRANCESCO CERISANO
fcerisano@class.it

